

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015
254/2015/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2014 E PRECEDENTI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse (di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 30 luglio 2008 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2009, ARG/elt 57/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 57/09);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2010, ARG/elt 86/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 63/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 63/11);

- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 192/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 192/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 223/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 223/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2014, 168/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 260/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 384/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 194/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2015/R/eel);
- la comunicazione dell'Autorità prot. n. AO/R05/3238 del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione dell'Autorità prot. n. 16526 del 13 giugno 2014 (di seguito: comunicazione 13 giugno 2014);
- la nota trasmessa dalla Sogin in data 8 novembre 2011, prot. n. 39287 (prot. Autorità 28985 del 10 novembre 2011) (di seguito: nota 8 novembre 2011) e l'atto di citazione della Sogin presso il tribunale di Roma 22 marzo 2012, trasmesso in copia all'Autorità (prot. Autorità n. 9726 del 29 marzo 2012) (di seguito: atto di citazione 22 marzo 2012);
- la comunicazione della Sogin prot. n. 26541 del 4 giugno 2014 (prot. Autorità 15580 del 4 giugno 2014) (di seguito: comunicazione 4 giugno 2014);
- la comunicazione dell'Autorità alla Sogin di apertura dell'istruttoria di cui al punto 11 della deliberazione 260/2014/R/eel prot. n. 6292 del 11 giugno 2014 (di seguito: comunicazione 11 giugno 2014) e le successive comunicazioni prot. n. 32224 del 12 novembre 2014 e prot. n. 4970 dell'11 febbraio 2015;
- la comunicazione dell'Autorità alla Sogin di comunicazione delle risultanze degli approfondimenti istruttori prot. n. 15357 del 13 maggio 2015 (di seguito: comunicazione 13 maggio 2015);
- le comunicazioni della Sogin in merito all'istruttoria di cui al punto 11 della deliberazione 260/2014/R/eel prot. n. 45507 del 30 settembre 2014 (prot. Autorità n. 26786 del 1 ottobre 2014), prot. n. 4618 del 23 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 2810 del 27 gennaio 2015), e prot. n. 26597 del 29 aprile 2015 (prot. Autorità 14386 del 6 maggio 2015);

- le comunicazioni della Sogin in merito al consuntivo 2014, prot. n. 26601 del 28 aprile 2015 (prot. Autorità n. 14508 del 6 maggio 2015) (di seguito: comunicazione 28 aprile 2015), 14 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15818 del 18 maggio 2015) (di seguito: comunicazione 14 maggio 2015), 15 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15961 del 19 maggio 2015) (di seguito: comunicazione 15 maggio 2015) e 20 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16113 del 20 maggio 2015) (di seguito: comunicazione 20 maggio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83", che si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: Criteri di efficienza economica).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - b) costi ad utilità pluriennale;
 - c) costi obbligatori;
 - d) costi commisurabili;

- e) costi generali efficientabili;
- f) costi di incentivo all'esodo;
- g) imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all'avanzamento sono riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell'Articolo 3 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale sono riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del medesimo provvedimento;
- l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi efficientabili sono riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di incentivo all'esodo sono riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti alla Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;
- il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica prevede che le imposte sono riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare;
- il comma 2.10 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ad integrazione dei costi riconosciuti ai sensi dei precedenti alinea, l'Autorità riconosce annualmente a consuntivo un corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento;
- l'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, in particolare, prevede che ogni anno a consuntivo l'Autorità determina il premio o la penalità, Z_n , da applicare alla Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento sulla base del raggiungimento di obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico (di seguito: *milestone*), verificabile in base ad eventi univocamente identificabili e misurabili.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all'applicazione dei Criteri di efficienza economica, e, in particolare:
 - a) il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica;
 - b) il valore del tasso di remunerazione (*WACC*) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica;
 - c) il valore del parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
 - d) il valore del parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
 - e) il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - f) il valore del parametro X di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica.
- con la medesima deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha, altresì, definito le *milestone* per gli anni 2014-2016, unitamente alla documentazione necessaria per la verifica del raggiungimento delle medesime *milestone*; e che, con la successiva deliberazione 384/2014/R/eel, l'Autorità ha definito, altresì, le *milestone* e le relative modalità di verifica documentale per l'anno 2017;
- con la deliberazione 168/2014/R/eel, l'Autorità ha determinato a preventivo gli oneri nucleari per l'anno 2014;
- con la deliberazione 260/2014/R/eel, l'Autorità ha:
 - a) determinato a consuntivo gli oneri nucleari per l'anno 2013;
 - b) rideterminato il valore iniziale di riferimento per i costi efficientabili CGE_{base} .

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica, tutti i ricavi e le sopravvenienze attive derivanti dalla commessa nucleare concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità;
- in parziale deroga al principio di cui sopra, il comma 13.2, lettera b), dei medesimi Criteri esclude dall'applicazione del comma 13.1 i ricavi derivanti da attività i cui costi rientrano nei costi generali efficientabili, sottoposti a *cap*;
- nell'ambito dell'istruttoria per la determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2013, è emersa la necessità di ulteriori analisi e riscontri in merito alla corretta allocazione di 1,92 milioni di euro di ricavi, originariamente tutti attribuiti dalla Sogin a voci riconducibili ai costi generali efficientabili;
- pertanto l'Autorità ha rinviato a successiva determinazione la definizione della quota parte dei suddetti 1,92 milioni di euro di ricavi rientranti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica, dando mandato al

Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di procedere agli approfondimenti istruttori necessari (*cfr* punti 7 e 11 della deliberazione 260/2014/R/eel);

- con comunicazione 11 giugno 2014 del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto a Sogin il dettaglio delle singole partite dei ricavi 2013 originariamente attribuiti ai costi generali efficientabili, nonché delle poste in cui erano stati contabilizzati i relativi costi e ricavi;
- con la medesima comunicazione 11 giugno 2014 sono stati, altresì, richiesti alcuni dettagli dei bilanci separati relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, anche in considerazione degli elementi acquisiti tramite la comunicazione della medesima Sogin 4 giugno 2014;
- negli anni di cui al precedente alinea, era vigente il primo periodo regolatorio, disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 103/08; detta deliberazione aveva definito, tra l'altro, i criteri per la separazione contabile della commessa nucleare dalle altre attività della Sogin (*cfr* Allegato B – di seguito Disposizioni per la separazione contabile);
- i dati relativi al bilancio separato 2011 sono stati successivamente utilizzati come base al fine di definire il valore iniziale di riferimento dei costi generali efficientabili per il secondo periodo regolatorio (*cfr* deliberazione 632/2013/R/eel);
- sulla base delle risposte di Sogin, fornite con successive note:
 - a) è emerso che alcuni ricavi 2013 attribuiti originariamente dalla Sogin ai costi generali efficientabili, per un totale di 0,17 milioni di euro, sono invece riconducibili ai costi delle attività commisurate/commisurabili e pertanto devono essere destinati alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nel medesimo anno;
 - b) sono stati evidenziati impropri riconoscimenti di costo conseguenti alla non conforme applicazione delle Disposizioni per la separazione contabile negli anni 2010, 2011 e 2012;
- in relazione al secondo punto del precedente alinea, in particolare è emerso che:
 - a) non è stato correttamente applicato quanto previsto al comma 7.1 delle Disposizioni per la separazione contabile, che prevede che le poste economiche attribuite a ciascun servizio comune e funzione operativa condivisa sono attribuite alle attività (mediante i *driver*), previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi”;
 - b) non è stato correttamente applicato quanto previsto dai commi 7.1, 7.3 e 7.4 delle Disposizioni per la separazione contabile, che prevedono che le poste economiche attribuite a ciascun servizio comune sono attribuite alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione del singolo servizio comune e funzione operativa condivisa scelto da Sogin tra quelli nelle Tabelle B.1 e B.2 allegate al medesimo provvedimento; e che, in particolare, per l'attribuzione dei costi del servizio comune “Trasporti e

autoparco” è stato applicato un *driver* diverso da quelli identificato nelle succitate tabelle;

- quanto evidenziato nel precedente alinea, lettere a) e b), ha avuto come conseguenza una sovrastima del valore utilizzato al fine del calcolo della base per i costi generali efficientabili del secondo periodo regolatorio, per un totale pari a 0,99 milioni di euro;
- gli approfondimenti condotti hanno, altresì, consentito di individuare un ulteriore erroneo trattamento di ricavi, per un importo pari a 0,27 milioni di euro, conseguiti nell’anno 2011, che, pur riferiti ad attività i cui costi sono stati considerati ai fini del calcolo della base costi per i costi generali efficientabili, non sono stati detratti dalla medesima base costi;
- pertanto, gli approfondimenti istruttori condotti hanno consentito di accertare che le suddette sovrastime hanno avuto come conseguenza la sovrastima della base per i costi generali efficientabili del secondo periodo regolatorio (parametro CGE_{base}), di cui al comma 7.2 dei Criteri di efficienza economica, che è stato fissato da ultimo al punto 1 della deliberazione 260/2014/R/eel; e che detta sovrastima, tenuto conto delle modalità di calcolo del medesimo parametro CGE_{base} , risulta pari a 1,29 milioni di euro;
- per effetto della sovrastima di cui al precedente alinea, con la deliberazione 260/2014/R/eel nel 2013 è stato riconosciuto a consuntivo un maggior ricavo pari a 1,31 milioni di euro;
- nell’ambito degli approfondimenti istruttori, Sogin ha, altresì, spontaneamente comunicato di aver individuato per l’anno 2007, preso a riferimento per la definizione del valore base dei costi efficientabili per il primo periodo regolatorio (originariamente previsto per gli anni 2008 – 2010 e poi prorogato fino al 2012), le medesime problematiche in merito all’erroneo trattamento di ricavi, sopra evidenziate in relazione all’anno 2011, per un importo di 1,71 milioni di euro;
- per effetto di tale sovrastima, nel corso del primo periodo regolatorio e negli anni 2011 2012, sono stati riconosciuti a consuntivo maggiori ricavi per:
 - a) 1,76 milioni di euro per l’anno 2008;
 - b) 1,73 milioni di euro per l’anno 2009;
 - c) 0,99 milioni di euro per l’anno 2010;
 - d) 1,79 milioni di euro per l’anno 2011;
 - e) 1,86 milioni di euro per l’anno 2012;
- le risultanze istruttorie di cui sopra sono state notificate, alla Sogin, con la comunicazione 13 maggio 2015;
- con la medesima comunicazione 13 maggio 2015, è stato, altresì, indicato, alla Sogin, che sugli importi da recuperare di cui ai precedenti alinea sarebbe stato applicato un tasso di interesse, coerente con il quadro regolatorio vigente;
- in particolare, le somme impropriamente riconosciute a Sogin sarebbero state assimilate ad incrementi degli Acconti nucleari (di cui al comma 1.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica), provvedendo quindi a rideterminare, ora per allora, il capitale circolante netto rilevante ai fini delle determinazioni a consuntivo per

ciascuno degli anni oggetto di rideterminazione (*cfr.* articolo 4 dei Criteri di efficienza economica).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, la Sogin trasmette all’Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all’avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l’incentivo all’esodo;
- con la nota 28 aprile 2015, la Sogin ha trasmesso i prospetti di cui al precedente alinea per l’anno 2014;
- con le note 14 maggio, 15 maggio e 20 maggio 2015, la Sogin ha inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata nota 28 aprile 2015, anche in relazione a richieste di chiarimenti da parte degli uffici dell’Autorità;
- i consuntivi presentati da Sogin con la nota 28 aprile 2015, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2014) presentano:
 - a) costi esterni commisurati all’avanzamento per 82,09 milioni di euro, di cui 62,80 milioni di euro per le attività di smantellamento e 19,29 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 2,48 milioni di euro, di cui una parte, pari a 2,02 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 58,15 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 31,75 milioni di euro;
 - e) costi di incentivi all’esodo per 0,89 milioni di euro;
 - f) ricavi per 2,98 milioni di euro, di cui una parte, pari a 1,94 milioni di euro, relativa ai servizi comuni.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all’avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2014 risultano in linea con i costi approvati a preventivo con deliberazione 168/2014/R/eel;
- si registra tuttavia un aumento delle previsioni di costi a vita intera delle *task* attive, come peraltro già rilavato in sede di approvazione del preventivo 2015 (*cfr.* deliberazione 194/2015/R/eel);
- nel 2014 si evidenziano ritardi di progetti importanti in alcuni siti (es: Caorso, Trino, Bosco Marengo, Trisaia), in parte compensati da accelerazioni in altri siti (es: a Garigliano e Saluggia);
- come nel caso del preventivo 2015, anche per il consuntivo 2014 si registra una accresciuta e apprezzabile focalizzazione dei costi esterni di *decommissioning* sulle attività più critiche per l’avanzamento della commessa nucleare, in quanto circa il

60% dei suddetti costi sono relativi ai progetti elencati nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici).

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni di chiusura del ciclo del combustibile, desumibili dai consuntivi Sogin 2014, includono 0,2 milioni di euro relativi al cosiddetto riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville;
- la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin “provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato:
 - a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale;
 - b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin Spa”;
- i costi della Sogin, relativamente al combustibile di Creys Malville, sono riferibili ad impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, impegni che sono stati conferiti dall'Enel alla società Sogin al momento della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- in merito ai costi per il riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville, con la comunicazione 13 giugno 2014, di trasmissione della deliberazione 260/2014/R/eel, l'Autorità aveva segnalato al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze che già in sede di riconoscimento a consuntivo per gli anni 2008 e 2011 era stata rilevata una incongruenza formale con il decreto 26 gennaio 2000, pur essendo, in sostanza, detti costi coerenti con i restanti requisiti previsti dal decreto stesso; e che per tali motivi detti costi erano stati riconosciuti in via provvisoria, in attesa dell'integrazione del suddetto decreto;
- con la medesima comunicazione 13 giugno 2014, l'Autorità ha altresì evidenziato che, in merito al suddetto riconoscimento, da parte dei Ministeri non era pervenuta alcuna osservazione, anche se l'auspicata integrazione del decreto 26 gennaio 2000 non è ancora pervenuta; e che, pertanto, con la deliberazione 260/2014/R/eel l'Autorità aveva provveduto senz'altro al riconoscimento dei costi di riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville per il 2013;
- da parte dei Ministeri non sono pervenute osservazioni in merito a quanto evidenziato nella comunicazione 13 giugno 2014;
- con nota 8 novembre 2011, la Sogin ha informato l'Autorità di aver richiesto alla società Enel il pagamento di circa 36,5 milioni di euro quale prima quota parte della gestione onerosa del plutonio derivante dal riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville, poiché i fondi trasferiti alla medesima Sogin non tenevano conto della suddetta esigenza;
- con atto di citazione 22 marzo 2012, la Sogin ha fatto ricorso al Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi che la medesima Sogin dovrà pagare

in esecuzione del contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville.

CONSIDERATO CHE:

- i costi ad utilità pluriennale desumibili dai consuntivi Sogin 2014 pari a 2,48 milioni di euro, risultano significativamente inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2014, e pari a 10,31 milioni di euro;
- il suddetto scostamento è dovuto principalmente alla formalizzazione del contratto per il trasferimento in una nuova sede e al conseguente differimento degli investimenti di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche previste e per la manutenzione adeguativa dei sistemi di *security*;
- nel 2014 sono stati comunque sostenuti 0,57 milioni di euro per adeguamento tecnologico della attuale sede in via Torino; e che con nota 15 maggio 2015 la Sogin ha evidenziato che detti interventi saranno trasferiti presso la nuova sede ed ivi riutilizzati;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2014 di 4,62 milioni di euro, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,92 milioni di euro, di cui 0,90 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 la Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, suddiviso in tre rate ed è tuttora pendente il ricorso al TAR; tuttavia il TAR ha sospeso il pagamento della prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro, mentre i pagamenti delle rimanenti rate sono stati effettuati all'INPS con riserva;
- il valore residuo del Fondo FPE al 31 dicembre 2014 al netto della rata sospesa dal TAR, comunque rilevata tra i debiti della società, risulta inferiore alle quote annuali costanti di ammortamento; e che detta situazione si era verificata anche in sede di approvazione dei consuntivi 2012 e 2013;
- con la deliberazione 223/2013/R/eel di determinazione degli oneri nucleari per il 2012 l'Autorità ha previsto, in coerenza con quanto stabilito in sede di determinazione degli oneri nucleari per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
 - ai fini del calcolo del capitale investito netto, di non tener conto dell'importo del Fondo FPE relativo alla prima rata di pagamento sospesa dal TAR;
 - di riconoscere l'intera quota di ammortamento del Fondo FPE di competenza della commessa nucleare;
- conseguentemente, il punto 9 della medesima deliberazione 223/2013/R/eel prevede che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin relativamente al pagamento degli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla commessa nucleare tutte le quote di ammortamento

del Fondo FPE già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari;

- le medesime disposizioni di cui al precedente alinea sono state adottate con la deliberazione 260/2014/R/eel di determinazione degli oneri nucleari per il 2013;
- per l'anno 2013, in coerenza con quanto disposto nel corso del primo periodo di regolazione (2008 – 2010) e per gli anni 2011 e 2012, in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo, la quota parte dei costi ad utilità pluriennale dei servizi comuni attribuibili alla commessa nucleare è stata calcolata mediante l'applicazione del *driver* di allocazione alla commessa nucleare dei costi del servizio comune “Servizi informatici” (di seguito: *driver information technology*);
- il *driver information technology* nel 2014 risulta pari a 94,36%;
- i consuntivi Sogin 2014 includono, altresì, le poste afferenti il capitale circolante netto e le poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito netto afferente la commessa nucleare, di cui al comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica;
- per l'anno 2013, in coerenza con quanto disposto nel corso del primo periodo di regolazione (2008 – 2010) e per anni 2011 e 2012, in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo, le poste relative ai servizi comuni sono state attribuite alla commessa nucleare mediante un *driver* pari al rapporto dei costi attribuiti alla commessa nucleare, ivi compresi i servizi comuni, sui costi totali di ciascun anno;
- il *driver* di cui al precedente alinea nel 2014 risulta essere pari al 95,82%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato nel marzo 2015, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2014 rispetto ai quattro trimestri precedenti è stato accertato nella misura del 0,07%;
- il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno n risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno n , sono incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del comma 4.8 dei medesimi criteri;
- il comma 4.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che il tasso di cui al precedente alinea è posto pari:
 - a) a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno n fino a 10 milioni di euro;
 - b) al tasso ottenuto dalla Cassa sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
 - c) al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro;
- in coerenza con quanto evidenziato nella comunicazione 13 maggio 2015, per l'anno 2014, ai fini del calcolo del capitale investito netto, alla media degli acconti nucleari registrata nel medesimo anno devono essere sommati gli importi relativi ai maggiori ricavi riconosciuti alla Sogin negli anni 2008- 2013 nonché i relativi interessi

maturati fino al 31 dicembre 2013, secondo le modalità evidenziate nella medesima comunicazione 13 maggio 2015;

- il capitale investito netto nel 2014, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica e tenendo conto di quanto previsto al precedente alinea, risulta negativo e pari, in valore assoluto, a 14,25 milioni di euro, e pertanto ricade nell'intervallo di cui al comma 4.8, lettera b), dei Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento la Sogin attesta che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesta, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo n. 163/06, ne fornisce le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;
- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale sono ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel 2014 l'importo totale dei contratti di importo superiore a 211.000 euro è stato pari a 100,84 milioni di euro, di cui:
 - a) 54,15 milioni di euro (53,70% in termini di importo totale) affidato dalla Sogin con indicazione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti;
 - b) 46,69 milioni di euro (46,30% in termini di importo totale) con procedura negoziata senza confronto competitivo;
- circa un terzo (in termini di importo totale) dei contratti assegnati tramite procedura negoziata sono stati affidati alla controllata Nucleco, sulla base di quanto previsto all'articolo 218 del decreto legislativo n. 163/06; e che gli altri contratti assegnati con la medesima procedura sono riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 220 e 221 del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;

- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2014 sono pari a 58,15 milioni di euro, leggermente superiori a quanto determinato a preventivo con la deliberazione 168/2014/R/eel con la deliberazione 168/2014/R/eel, pari a 57,45 milioni di euro;
- peraltro, dall'analisi dettagliata degli scostamenti tra consuntivo e preventivo, emerge che nel corso del 2014 si sono registrati aumenti pari a circa 3,57 milioni di euro in relazione al fatto che alcuni costi di pulizie di impianto, di facchinaggio e di lavanderia, nonché costi di mantenimento in esercizio delle componenti meccaniche ed elettriche di sito non erano state incluse nei preventivi 2014; e che detti aumenti sono stati controbilanciati nel 2014 con risparmi su varie voci, tra cui i costi di personale obbligatorio e di alcune manutenzioni;
- già in sede di preventivo 2014 era stato approvato (deliberazione 168/2014/R/eel) un aumento, rispetto al precedente programma quadriennale, di oltre 4 milioni di euro per i costi obbligatori, per lo più riconducibili a riclassificazioni di costi relativi a pulizie di impianto, di facchinaggio e di lavanderia;
- in sede di approvazione del preventivo 2015 (deliberazione 194/2015/R/eel), sono stati rilevati ulteriori significativi aumenti dei costi obbligatori rispetto ai preventivi dei programmi quadriennali precedenti;
- con la deliberazione 194/2015/R/eel, l'Autorità ha pertanto dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione per l'individuazione di possibili modifiche e integrazioni da introdurre nella regolazione del meccanismo di premio/penalità di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica al fine, tra l'altro di "responsabilizzare Sogin rispetto ad eventuali ulteriori aggravii dei costi obbligatori oltre il livello previsto nel programma 2015 – 2018".

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica è posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- il valore del parametro δ_n^a , sulla base dell'avanzamento dei progetti strategici nel 2014, è pari al 5,21%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2014 risulta pertanto pari a 40,36 milioni di euro;
- i costi commisurabili a consuntivo della Sogin risultano pari a 31,75 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il valore del parametro CGE_n dell'anno 2013, a seguito dei ricalcoli evidenziati nella comunicazione 13 maggio 2015, risulta pari a 31.440.239 euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2014, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, è pari a 0,21%.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 8.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo W_{MAX} è pari a 2,6 milioni di euro;
- nell'anno 2014 risultano non ancora completamente ammortizzati gli incentivi straordinari degli anni 2008 e 2009, per un importo totale di ammortamento 2014 pari a 1,19 milioni di euro;
- l'importo massimo riconoscibile nel medesimo anno 2014, ai sensi del comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, è pertanto pari al valore del parametro W_{MAX} , detratti gli ammortamenti di cui al precedente alinea, e pertanto pari a 1,41 milioni di euro;
- nel 2014 i costi di incentivo all'esodo risultano pari a 0,89 milioni di euro, e sono stati relativi esclusivamente a personale del settore contabile del *decommissioning*.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dei consuntivi 2014 la Sogin ha fornito altresì la documentazione atta a dimostrare la realizzazione delle *milestone* nel 2014, secondo le modalità previste con le deliberazioni 632/2013/R/eel e 384/2014/R/eel;
- dai riscontri documentali forniti dalla Sogin emerge che, al 31 dicembre 2014, risultano realizzate 20 *milestone*, di cui:
 - a) 17 *milestone* sulle 24 previste per l'anno 2014 nella tabella 2.1 alla deliberazione 632/2013/R/eel, con un peso totale pari al 75%;
 - b) 3 *milestone*, previste nel 2015 nella tabella 2.2 della deliberazione 632/2013/R/eel, con un peso totale pari al 13%, e già realizzate nel 2014;
- il comma 9.10, lettera b), punto i., dei Criteri di efficienza economica, prevede che il peso delle *milestone* che sono state anticipate rispetto agli elenchi definiti dall'Autorità è compreso nell'anno di effettiva realizzazione con una maggiorazione pari al 25% per ogni anno di anticipo rispetto a quello previsto nei medesimi elenchi;
- pertanto, il peso delle *milestone* realizzate nel 2014 al fine del calcolo del parametro di premio/penalità Z_n di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica risulta pari a 91,25%, superiore alla percentuale minima di raggiungimento delle *milestone* che comporta il riconoscimento di un premio, come fissata dal parametro y di cui al comma 9.1 dei medesimi Criteri, e pari al 70%.

CONSIDERATO CHE:

- i ricavi desumibili dai consuntivi Sogin 2014 sono pari a 2,98 milioni di euro, di cui:
 - a) 0,60 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - b) 0,18 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;
 - c) 2,20 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- presso la Sogin sono in corso alcuni *audit* interni, compreso uno speciale *audit* avente per oggetto l'analisi del processo di affidamento dei contratti di appalto e la loro gestione;
- il punto 10 della deliberazione 194/2015/R/eel ha previsto che, ai fini del riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari Sogin trasmetta, congiuntamente ai documenti richiesti dagli Schemi di *Reporting*, un aggiornamento in relazione alle indagini svolte o in corso da parte di autorità esterne o presso la medesima Sogin, informando su eventuali importi inclusi nei consuntivi oggetto di riconoscimento o riconosciuti in anni precedenti dall'Autorità, per i quali siano stati individuati illeciti e/o irregolarità;
- in merito a quanto previsto dalla suddetta disposizione, con la comunicazione 15 maggio 2015 la Sogin ha informato che è tuttora in corso il *fraud audit* relativamente ad alcuni contratti e ai relativi iter di approvvigionamento; e che non appena disponibile, sarà inviata un'opportuna informativa sull'esito dello stesso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in esito alle risultanze degli approfondimenti istruttori di cui al punto 11 della deliberazione 260/2014/R/eel:
 - a) disporre che la quota parte dei ricavi di competenza 2013 oggetto dell'istruttoria di cui al punto 11 della deliberazione 260/2014/R/eel concorra alla copertura dei costi riconosciuti a consuntivo dall'Autorità per l'anno 2013, di cui alla deliberazione 260/2104/R/eel, per un valore pari a 0,17 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelli già individuati dal punto 6 della medesima deliberazione 260/2014/R/eel;
 - b) rettificare il valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi efficientabili nel primo periodo di regolazione e negli anni 2011 e 2012, come fissato al comma 2.2, lettera c), della deliberazione ARG/elt 103/08, ad un valore pari a 83.4 milioni di euro;
 - c) rideterminare, conseguentemente, i costi efficientabili di cui al comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica 2008 – 2010, riconosciuti a Sogin

- per gli anni 2008-2012 con le deliberazioni ARG/elt 57/09, ARG/elt 86/10, ARG/elt 63/11, 192/2012/R/eel e 223/2013/R/eel;
- d) rettificare il valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi generali efficientabili nel secondo periodo di regolazione, di cui al punto 1 della deliberazione 260/2014/R/eel, per un valore pari a 31.074.579 euro;
 - e) rideterminare, conseguentemente, i costi generali efficientabili riconosciuti a Sogin per l'anno 2013 con la deliberazione 260/2014/R/eel;
- disporre che gli importi da recuperare di cui al precedente alinea siano rivalutati con le medesime metodologie previste per il calcolo del parametro I_i di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica;
 - prevedere l'applicazione di un tasso di interesse sugli importi di cui al precedente comma, assimilando le somme impropriamente riconosciute a Sogin ad incrementi degli Acconti nucleari (di cui al comma 1.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica), provvedendo quindi a rideterminare, ora per allora, il capitale circolante netto rilevante ai fini delle determinazioni a consuntivo per ciascuno degli anni oggetto di rideterminazione, come esplicitato nella comunicazione 13 maggio 2015;
 - prevedere che il recupero degli importi (compresi gli interessi di cui al precedente alinea) sia operato dalla Sogin sommandone l'importo al valore degli Acconti Nucleari come risultanti alla data del 31 dicembre 2014.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- riconoscere gli oneri nucleari per il 2014 per un totale di 212,17 milioni di euro, di cui:
 - a) costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 62,80 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 19,29 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2014 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 5,37 milioni di euro;
 - d) costi obbligatori per 58,15 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - e) costi commisurabili per 31,75 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - f) costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei criteri di efficienza economica, pari a 31,19 milioni di euro;
 - g) costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 0,89 milioni di euro;
 - h) il premio per l'accelerazione delle attività di smantellamento (Z_n), di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, pari a 2,71 milioni di euro;

- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
- prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2014, siano incrementati di un ammontare pari a 0,01 milioni di euro;
- prevedere che i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2014 riconducibili alle fattispecie di cui comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, secondo quanto previsto dal succitato comma, per un valore pari a 0,14 milioni di euro;
- prevedere che gli ulteriori ricavi conseguiti nel 2014 e afferenti alla commessa nucleare, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica, concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del comma 13.1 dei medesimi Criteri, per un valore pari a 0,60 milioni di euro
- confermare che, qualora il ricorso della Sogin presso il Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi relativi al contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville abbia esito positivo, gli importi pagati da Enel alla Sogin siano destinati alla commessa nucleare nella misura del 100%;
- in coerenza con quanto stabilito in sede di determinazione degli oneri nucleari per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013:
 - a) ai fini del calcolo del capitale investito netto, non tener conto dell'importo del Fondo FPE relativo alla prima rata di pagamento sospesa dal TAR;
 - b) riconoscere l'intera quota di ammortamento del Fondo FPE di competenza della commessa nucleare;
- confermare che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin relativamente al pagamento degli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla medesima commessa nucleare le relative quote di ammortamento del medesimo Fondo già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari; e che in ogni caso, nelle more delle decisioni di competenza della giustizia amministrativa, le quote già riconosciute a Sogin relative alla rata del FPE sospesa dal TAR concorrano alla determinazione del capitale investito netto, quali poste rettificative

DELIBERA

Articolo 1

Integrazione alla determinazione degli oneri nucleari per l'anno 2013 come definita dalla deliberazione 260/2014/R/eel

- 1.1 La quota parte dei 1,92 milioni di euro di ricavi di competenza 2013 rientranti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), di cui al punto 7 della deliberazione 260/2014/R/eel, è posta pari a 1,75 milioni di euro.
- 1.2 Concorrono alla copertura dei costi riconosciuti a consuntivo dall'Autorità per l'anno 2013, di cui alla deliberazione 260/2104/R/eel, 0,17 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelli già individuati dal punto 6 della medesima deliberazione 260/2014/R/eel.

Articolo 2

Rettifica del valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi efficientabili $CNCA_{base}$ nel primo periodo di regolazione e negli anni 2011 e 2012

- 2.1 Il valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi efficientabili $CNCA_{base}$ di cui al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 103/08, è rettificato a 83,42 milioni di euro .

Articolo 3

Rettifica del valore del parametro CGE_{base} per il secondo periodo di regolazione

- 3.1 Il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, è rettificato a 31.074.579 euro.

Articolo 4

Rettifica dei costi efficientabili riconosciuti negli anni 2008 – 2012 e dei costi generali efficientabili riconosciuti nell'anno 2013

- 4.1 A seguito di quanto previsto al precedente comma 2.1:
 - a) il valore dei costi efficientabili $CNCA_n$ riconosciuti a consuntivo per l'anno 2008 con la deliberazione ARG/elt 57/09, di cui al punto 1, lettera d), della medesima deliberazione è rettificato a 86,15 milioni di euro;
 - b) il valore dei costi efficientabili $CNCA_n$ riconosciuti a consuntivo per l'anno 2009 con la deliberazione ARG/elt 86/10, di cui al punto 1, lettera d), della medesima deliberazione è rettificato a 84,64 milioni di euro;

- c) il valore dei costi efficientabili $CNCA_n$ riconosciuti a consuntivo per l'anno 2010 con la deliberazione ARG/elt 63/11, di cui al punto 1, lettera d), della medesima deliberazione è rettificato a 83,46 milioni di euro;
 - d) il valore dei costi efficientabili $CNCA_n$ riconosciuti a consuntivo per l'anno 2011 con la deliberazione 192/2012/R/eel, di cui al punto 4, lettera d), della medesima deliberazione è rettificato a 87,81 milioni di euro;
 - e) il valore dei costi efficientabili $CNCA_n$ riconosciuti a consuntivo per l'anno 2012 con la deliberazione 223/2013/R/eel, di cui al punto 4, lettera d), della medesima deliberazione è rettificato a 91,21 milioni di euro.
- 4.2 A seguito di quanto previsto al precedente comma 3.1, il valore dei costi generali efficientabili riconosciuti a consuntivo per l'anno 2013 con la deliberazione 260/2014/R/eel, di cui al punto 2, lettera f), della medesima deliberazione, è rettificato a 31,44 milioni di euro.

Articolo 5

Determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2014

- 5.1 Sono riconosciuti a consuntivo gli oneri nucleari per il 2014 pari a 212,17 milioni di euro, di cui:
- a) costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 62,80 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 19,29 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2014 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 5,37 milioni di euro;
 - d) costi obbligatori per 58,15 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - e) costi commisurabili per 31,75 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2014;
 - f) costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei criteri di efficienza economica, pari a 31,19 milioni di euro;
 - g) costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 0,89 milioni di euro;
 - h) il premio per l'accelerazione delle attività di smantellamento (Z_n), di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, pari a 2,71 milioni di euro.
- 5.2 Sono riconosciute le poste imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica.
- 5.3 Ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2014, sono incrementati di un ammontare pari a 0,01 milioni di euro.

- 5.4 Ai sensi dell'articolo 13 dei Criteri di efficienza economica, i ricavi conseguiti nel 2014 e afferenti alla commessa nucleare concorrono alla copertura dei costi riconosciuti nella misura prevista dal medesimo articolo, per un valore totale pari a 0,74 milioni di euro.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Ai fini del recupero degli importi di cui al precedente comma 1.2, nonché degli importi riconosciuti negli anni dal 2008 al 2012 in sovrappiù rispetto ai valori fissati ai precedenti commi 4.1 e 4.2, la Sogin somma al valore degli Acconti Nucleari, come risultanti alla data del 31 dicembre 2014 a seguito di quanto previsto al precedente articolo 5, un importo pari a 10,40 milioni di euro.
- 6.2 Sono confermate le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 della deliberazione 260/2014/R/eel.
- 6.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Sogin.
- 6.4 Il presente provvedimento è comunicato al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa congruaglio per il settore elettrico.
- 6.5 Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione di cui al precedente comma 7.3, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
- 6.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente comma.

29 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni